

Codice DB1119

D.D. 30 luglio 2013, n. 673

L.R. 63/78 art 47. Spese per studi e programmi di sperimentazione agraria applicata in campo fitopatologico. Affidamento diretto in favore dell'IPLA SpA del servizio di ricerca "Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese". Impegno di spesa di euro 15.000,00 o.f.i. sul cap. di spesa 142574/2013.

La L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" in particolare all'art. 47 prevede che la Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impieghiabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati;

vista la DGR n. 31-4009 del 11.06.2012 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008";

preso atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di analisi chimiche di supporto;

considerato che il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" disciplina all'art. 19 i contratti di servizi esclusi, stabilendo al comma 1, lettera f) che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti pubblici concernenti "servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione";

considerato che in quest'ambito operativo il Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario assicura la maggior parte delle analisi di controllo effettuate su campioni provenienti da aziende agricole impegnate nelle azioni agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2014), in particolare nell'azione 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" e nell'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica";

tenuto conto che tali analisi hanno dimostrato di essere un mezzo assai efficace di verifica del rispetto delle norme tecniche in vigore per la produzione agricola integrata e per l'agricoltura biologica;

dato atto che esistono tuttavia situazioni che tecnicamente rimangono entro un'alea di incertezza: in particolare ciò può accadere quando l'analisi abbia riscontrato la presenza di sostanze attive il cui impiego è consentito solo fino ad una data fase della coltura. La più rilevante di queste situazioni è senza dubbio rappresentata dal riscontro di residui di ditiocarbammati nel campione. Questo gruppo di molecole ad azione fungicida è contemplato nell'ambito delle norme tecniche per la produzione integrata (azione 214.1 del PSR 2007-2013) per l'impiego per es. contro la peronospora su vite, con un massimo di tre trattamenti e soltanto fino al 30 giugno di ogni anno.

Per questi motivi risulta difficile stabilire se l'avvenuto riscontro nel campione si debba a trattamenti effettuati oltre questa data oppure ad interventi praticati nei limiti temporali previsti e che successivamente, per esempio per scarsità di precipitazioni, non hanno visto degradarsi il fungicida in misura sufficiente.

Con l'obiettivo di chiarire almeno in parte i tempi di degradazione e l'origine dei residui di ditiocarbammati spesso riscontrabili su campioni vegetali prelevati in viticoltura, il Settore Fitosanitario ha messo a punto il piano di lavoro relativo al servizio di ricerca "Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese".

Considerata la necessità di verificare la persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese.

Dato atto che il personale assegnato al Settore Fitosanitario è altresì impegnato a far fronte alle numerose emergenze fitosanitarie presenti sul territorio piemontese.

Stabilito pertanto la necessità dell'Amministrazione regionale di avvalersi di un'istituzione particolarmente qualificata nella ricerca scientifica in ambito agroambientale, per la realizzazione del servizio di ricerca "verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese".

Preso atto che L'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A. S.p.A., di seguito IPLA) è stato fondato dalla Regione Piemonte nel 1979 (L.R. n. 12 del 08.3.1979) in seguito all'acquisizione dell'Istituto Nazionale per le Piante da Legno "G. Piccarolo", creato nel 1954. Con l'istituzione dell'IPLA la Regione ha voluto dotarsi, a favore dell'intera comunità piemontese, di uno strumento tecnico-scientifico capace di fornire un efficace supporto alle politiche di tutela dell'ambiente, pianificazione degli interventi sul territorio, sviluppo e valorizzazione del patrimonio arboreo e naturalistico, con l'obiettivo di uno sfruttamento razionale delle risorse primarie e rinnovabili.

Rilevato che l'I.P.L.A S.p.A è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, controllata dalla Regione Piemonte, ed è in grado di fornire consulenze in svariate materie: pedologia, studio dei suoli, analisi chimico-fisiche, geo-botanica, fitosociologia, genetica forestale, foreste, verde urbano, microbiologia, micologia, fitopatologia, entomologia, bioenergia, cartografia, architettura ed ecologia del paesaggio, gestione di dati.

Dato atto che con D.C.R. n. 190-27730 del 17.06.2008, avente per oggetto "Modifiche e integrazioni allo Statuto di I.P.L.A. S.p.A.", la Regione Piemonte ha introdotto una revisione organica dello Statuto sociale dell'IPLA S.p.A, affinché esso potesse meglio rispondere a quel ruolo di strumentalità agli interessi regionali che deve caratterizzare le Società pubbliche, in conformità con l'evoluzione del quadro normativo in materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di "in house providing".

Dato atto che la L.R. n. 63/78 autorizza l'Amministrazione regionale ad effettuare spese per studi e programmi di sperimentazione agraria applicata in campo fitopatologico.

La Regione Piemonte ha ritenuto pertanto di avvalersi della Società a partecipazione regionale IPLA S.p.A, in virtù della consolidata e riconosciuta esperienza maturata nella ricerca scientifica in ambito agroambientale, per la realizzazione del servizio di ricerca "Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese".

Con nota prot. n. 10110/DB11.19 del 17.05.2013, il Settore Fitosanitario ha pertanto invitato I.P.L.A. S.p.A., C.so Casale 476 – 10132 Torino (Cod. fiscale 02581260011) a presentare un'offerta economica per la realizzazione del servizio di ricerca: "Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese".

L'IPLA S.p.A con lettera prot. n. 405 del 05.06.2013 ha fatto pervenire all'Amministrazione regionale l'offerta economica di euro 15.000,00 o.f.i. (agli atti del Settore) per la realizzazione del servizio di ricerca di cui al punto precedente.

Dato atto che la sopraccitata offerta economica presentata dall'IPLA S.p.A:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota prot. n. 10110/DB11.19 del 17.05.2013 di cui sopra;

- sotto il profilo economico, il prezzo del servizio di ricerca è da ritenersi congruo in relazione al carattere specialistico delle attività da realizzare;

Si ritiene pertanto di:

- individuare l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – I.P.L.A. SpA - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011, quale istituzione particolarmente qualificata nella ricerca scientifica in ambito agroambientale, per la realizzazione del servizio di ricerca: “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese”;
- approvare l'offerta economica di € 15.000,00 o.f.i. presentata dall'IPLA S.p.A per il servizio di ricerca: “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese”;
- procedere all'affidamento diretto in favore della società a prevalente partecipazione regionale I.P.L.A. SpA - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 0258126001 del servizio di ricerca: “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese” per una spesa di euro 15.000,00 o.f.i.;
- approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'IPLA SpA per la realizzazione del servizio di ricerca: “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante. La convenzione, disciplina le modalità e i criteri di svolgimento del servizio di ricerca e regola i rapporti tra la Regione Piemonte e l'IPLA SpA;
- stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'IPLA SpA avrà la durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione tra le parti;

vista la L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;

vista la L.R. n. 9 del 07.05.2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione.

vista la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 con la quale è stata disposta la parziale assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria per l'anno finanziario 2013, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 300 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” e della definizione degli obiettivi del programma operativo;

vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". Prima assegnazione delle risorse finanziarie.

vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”.

vista l'assegnazione n. 100308 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013;

vista la comunicazione prot. n. 14699/11.00 del 29/07/2013 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 142574/2013 per euro 172.400,00;

accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 15.000,00 o.f.i. per il servizio di ricerca “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese” con le risorse assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 relativo a spese per studi e programmi di sperimentazione agraria applicata in campo fitopatologico;

Ritenuto opportuno impegnare la spesa di euro 15.000,00 o.f.i. sul capitolo n. 142574/2013 (assegnazione. n. 100308) in favore dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA S.p.A.),

C.so Casale, 476 - 10132 Torino - C.F. 02581260011 per la realizzazione del servizio di ricerca “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese”;

Visti:

- il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha approvato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la determinazione dirigenziale n. 8 del 12 novembre 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contenenti prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187;
- la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” che fornisce una serie di indicazioni interpretative del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 e dal punto 2.2 della determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 e dal punto 3.6 della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l’I.P.L.A. SpA non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto società in house;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;

visto l’art. 17 della L.R. 23/08;

visto l’art. 47 della L.R. 63/78;

visto la L.R. n. 12 del 08.3.1979;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. n. 8/2013;

vista la L.R. n. 9/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale;

determina

1. di individuare l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – I.P.L.A. SpA - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011, quale istituzione particolarmente qualificata nella ricerca scientifica in ambito agroambientale, per la realizzazione del servizio di ricerca: “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese”;
2. di approvare l’offerta economica di € 15.000,00 o.f.i. presentata dall’IPLA S.p.A per il servizio di ricerca: “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese”;
3. di procedere all’affidamento diretto in favore della società a prevalente partecipazione regionale I.P.L.A. SpA - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 0258126001 del servizio di ricerca: “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese” per una spesa di euro 15.000,00 o.f.i;

4. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'IPLA SpA per la realizzazione del servizio di ricerca: "Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante. La convenzione, disciplina le modalità e i criteri di svolgimento del servizio di ricerca e regola i rapporti tra la Regione Piemonte e l'IPLA SpA;

5. di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'IPLA SpA avrà la durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione tra le parti;

6. di impegnare la spesa di euro 15.000,00 o.f.i. sul capitolo n. 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA S.p.A.), C.so Casale, 476 - 10132 Torino - C.F. 02581260011 per la realizzazione del servizio di ricerca "Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese";

7. di liquidare le competenze spettanti a IPLA S.p.A dopo la realizzazione del servizio di ricerca e presentazione della relativa fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio di ricerca effettuato alle condizioni stabilite in convenzione;

8. di stabilire che il corrispettivo pattuito per il servizio di ricerca sarà pagato secondo le modalità stabilite in convenzione;

9. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- BENEFICIARIO: I.P.L.A. SpA (P. IVA 02581260011);
- IMPORTO: euro 15.000,00 o.f.i.;
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti
- MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto
- CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZIO.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Giacomo Michelatti

Allegato

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA S.p.A.)
per la realizzazione del servizio di ricerca:

“Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite
in ambienti colturali della collina piemontese”

Premesso che:

- il Laboratorio Agrochimico Regionale assicura la maggior parte delle analisi di controllo effettuate su campioni provenienti da aziende agricole impegnate nelle azioni agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale, in particolare nell'azione 214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata” e nell'azione 214.2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica”;
- tali analisi hanno dimostrato di essere un mezzo assai efficace di verifica del rispetto delle norme tecniche in vigore per la produzione agricola integrata e per l'agricoltura biologica;
- esistono situazioni che tecnicamente rimangono entro un'alea di incertezza, la più rilevante delle quali è senza dubbio rappresentata dal riscontro di residui di ditiocarbammati nei campioni;
- con l'obiettivo di chiarire almeno in parte i tempi di degradazione e l'origine dei residui di ditiocarbammati spesso riscontrabili su campioni vegetali prelevati in viticoltura, il Settore Fitosanitario ha messo a punto il piano di lavoro per una ricerca dal titolo “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese”;
- si rende pertanto necessario affidare ad un Istituto scientifico e di analisi particolarmente qualificato nelle attività di ricerca in ambito agronomico e chimico-analitico, il servizio di ricerca “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese”;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata affidata a I.P.L.A. S.p.A., C.so Casale 476 – 10132 Torino (Cod. fiscale 02581260011) la realizzazione del servizio di ricerca “Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese” per una spesa complessiva di euro 15.000,00 o.f.i.;
- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema della presente convenzione, che definisce le modalità e i criteri di svolgimento del suddetto servizio di ricerca e regola i rapporti tra Regione Piemonte e IPLA S.p.A.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Fitosanitario dr. Giacomo Michelatti, _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente atto in base ai contenuti della D.G.R. n. 17-4320 del 30.07.2012;

E

- l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - IPLA S.p.A.. - (C.F. 02581260011), rappresentato dal Presidente Gian Carlo Robilotta, _____ e domiciliato, ai fini della presente

Allegato

convenzione, presso la sede dell'IPLA S.p.A. - C.so Casale, 476, Torino, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 308 del 15.07.2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. IPLA S.p.A., sulla base delle esigenze in merito espresse dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, mette a disposizione le proprie competenze ed esperienze al fine di realizzare il servizio di ricerca "Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite in ambienti colturali della collina piemontese", secondo il piano di lavoro concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante. Responsabile scientifico per parte IPLA è Luca Rossi.
3. La Regione Piemonte, in funzione degli obiettivi indicati nel piano di lavoro, mette a disposizione, tramite il Settore Fitosanitario, le risorse economiche nonché le proprie competenze che si rendessero necessarie per una migliore realizzazione dell'attività prevista.
4. La realizzazione del servizio di ricerca in questione prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00 o.f.i., cui si farà fronte con le risorse assegnate sul competente capitolo di spesa del bilancio di gestione provvisoria/bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013. Il corrispettivo pattuito per la realizzazione delle attività previste nel servizio di ricerca è comprensivo di tutte le spese inerenti al servizio che IPLA dovrà sostenere.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione il personale incaricato da IPLA presterà la propria collaborazione prevalentemente presso la sede di Torino del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario.
6. IPLA S.p.A. garantirà un'adeguata copertura assicurativa del personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.
7. Il Responsabile del Settore Fitosanitario è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza in sede del suddetto personale.
8. Il personale incaricato da IPLA S.p.A. opererà all'interno della struttura regionale nel pieno rispetto degli orari di apertura degli uffici regionali, delle modalità operative e degli obblighi definiti dalla vigente normativa regionale per i propri dipendenti.

ART. 2 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo indicato al punto 4 dell'art. 1 sarà liquidato dopo la realizzazione del servizio di ricerca e dietro presentazione, entro la scadenza della presente convenzione, della fattura nonché di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti al termine dei lavori sottoscritta dal responsabile scientifico. Il corrispettivo s'intende accettato da IPLA S.p.A., pertanto è esclusa ogni sua forma di revisione.
2. La scadenza finale può essere prorogata così come previsto al successivo art. 4, secondo comma, qualora per comprovati motivi l'attività non possa essere conclusa entro i termini sopra indicati.
3. Sono a carico di IPLA S.p.A., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività. IPLA S.p.A. si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare IPLA S.p.A. deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
4. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Regione Piemonte. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio di ricerca effettuato rispetto alle condizioni stabilite nella presente convenzione. Il pagamento è altresì subordinato all'esito regolare del DURC. Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato per causa imputabile alla Regione Piemonte entro il termine di

Allegato

cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile. IPLA S.p.A. ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.

5. Ogni variazione delle disposizioni della presente convenzione e del piano di lavoro ad essa allegato deve essere preventivamente concordata tra le parti.

ART. 3 – AFFIDAMENTO E PROPRIETA' DEI RISULTATI DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di ricerca è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione, che IPLA S.p.A. dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

I risultati del presente servizio di ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e di IPLA S.p.A., perché li usi nell'esercizio della sua attività, e potranno essere utilizzati da IPLA S.p.A. previa autorizzazione scritta da parte della Regione Piemonte.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione scadrà il 31.12.2013.
2. Qualora per comprovati motivi l'attività non possa essere portata a termine entro tale data, il Settore Fitosanitario potrà autorizzarne la prosecuzione fino alla sua conclusione, purché ciò non comporti aggravio di spese per la Regione.
3. Tutti gli elaborati finali relativi al servizio di ricerca, in formato cartaceo ed elettronico, dovranno essere consegnati alla Regione Piemonte, Settore Fitosanitario, entro il termine di un mese dalla data di scadenza della presente convenzione.

ART. 5 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente servizio di ricerca e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dello svolgimento del servizio di ricerca potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA'

1. Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte di IPLA S.p.A. anche di una sola delle prescrizioni previste dalla presente convenzione, o la mancata esecuzione del servizio di ricerca entro i termini stabiliti all'art. 4, che l'Amministrazione regionale rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R.
2. Qualora il servizio di ricerca venga svolto soltanto in parte, e comunque tale attività sia regolarmente documentata e possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Fitosanitario, la Regione Piemonte può riconoscere una parte delle spese, commisurata alle prestazioni fornite.
3. In caso di ritardo nella realizzazione del servizio di ricerca la Regione Piemonte applicherà a IPLA S.p.A. una penale pari al 1% dell'importo complessivo del servizio di ricerca per ogni giorno maturato di mora, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.
4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da

Allegato

comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso IPLA S.p.A. si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso. Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

5. IPLA S.p.A. si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione del servizio di ricerca, sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 7 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente citato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.
2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 8 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione verrà registrata in caso di uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo della presente convenzione, se dovute, sono a carico di IPLA S.p.A..

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Torino, li

Il Responsabile di
IPLA S.p.A.

Il Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario

Allegato

Servizio di ricerca:

**“Verifica della persistenza di fungicidi ditiocarbammati su vite
in ambienti colturali della collina piemontese”**

Piano di lavoro

OBIETTIVI

I controlli effettuati da anni su campioni provenienti da aziende agricole impegnate nelle azioni agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale, in particolare nell'azione 214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata” e nell'azione 214.2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica”, hanno dimostrato di essere un mezzo assai efficace di verifica delle eventuali infrazioni commesse rispetto ai disciplinari di produzione. Gli esiti delle analisi condotte per molti anni dall'ARPA e, in tempi più recenti, dal Laboratorio Agrochimico Regionale e in minor misura da altre strutture hanno infatti portato ad accertare violazioni anche gravi delle norme vigenti, sebbene fortunatamente i casi riscontrati riguardino una percentuale assai ridotta del totale delle aziende sottoposte a controllo.

Esistono tuttavia situazioni che tecnicamente rimangono entro un'alea di incertezza, anche in casi in cui il riscontro analitico è stato positivo. La più rilevante è senza dubbio rappresentata dalla presenza di ditiocarbammati nel campione. Questo gruppo di molecole ad azione fungicida è contemplato nell'ambito delle norme tecniche per la produzione integrata (azione 214.1 del PSR) per l'impiego per es. contro la peronospora su vite. Nell'impostare gli interventi di difesa preventiva contro questa crittogama si considerano: le previsioni meteorologiche, il rischio endemico supposto e l'eventuale protezione residua dei trattamenti.

La durata della protezione attribuita ai trattamenti viene stabilita in funzione della persistenza dei prodotti impiegati, della loro resistenza al dilavamento e della velocità di crescita della vite.

A partire dalla chiusura del grappolo, stante la minore pericolosità della malattia, si suggerisce l'esclusivo impiego di fungicidi a base di rame.

I ditiocarbammati, in particolare, sono impiegabili inderogabilmente fino all'allegagione e comunque non oltre il 30 giugno; il periodo di carenza di quelli permessi dalle norme tecniche PSR è il seguente:

- Mancozeb 28 gg
- Metiram 28-35 gg
- Probineb 56 gg

Questo significa che in campioni di vite prelevati da fine agosto in poi non si dovrebbero più trovare residui di queste molecole. Questo però non è sempre vero e le quantità di residui riscontrati possono variare da pochi mg/kg ad alcune decine di mg/kg.

L'obiettivo che il progetto si pone è dunque quello di studiare l'andamento della concentrazione dei ditiocarbammati su foglie di vite, dal momento del trattamento fino alla raccolta dell'uva, in modo da determinare l'effettivo comportamento di tali principi attivi rapportandosi alle fasi fenologiche della pianta.

I dati potranno essere messi in relazione con le schede dei trattamenti dei campioni reali, in cui viene dichiarata la data di intervento e il nome del principio attivo utilizzato, risalendo in questo modo alla concentrazione teorica del ditiocarbammato al momento del prelievo del campione. Attraverso la raccolta di più annualità di dati sarà possibile stabilire se la concentrazione effettiva nel campione, determinata in laboratorio, corrisponda o meno a una regolarità nei trattamenti.

PRELIEVO DEI CAMPIONI, RICEZIONE E CONSERVAZIONE

Allegato

I campionamenti saranno effettuati in vigneti della Tenuta Cannona, azienda sperimentale della Regione Piemonte, ed eventualmente in altre realtà viticole piemontesi.

L'attività avverrà sotto la responsabilità del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario regionale. I campioni prelevati saranno immediatamente refrigerati e quindi sottoposti a congelamento fino al momento dell'analisi.

Il piano dei campionamenti sarà concordato con i tecnici del SFR.

PROCEDURA ANALITICA

La metodica che verrà utilizzata per la determinazione dei residui di ditiocarbammati rappresenta l'applicazione del metodo ufficiale di analisi di cui al D.M. 18 Aprile 1981.

Il metodo si basa sulla capacità dei residui di ditiocarbammati e thiuramdisolfuri di rilasciare solfuro di carbonio ed è applicabile a tutte le matrici ortofrutticole e ai cereali, nonché alle altre matrici di origine vegetale.

Bisogna tenere presente che con questo metodo è possibile eseguire un'analisi quantitativa totale dei ditiocarbammati e thiuramdisolfuri, ma non l'identificazione dei singoli composti. Il totale dei residui dei principi attivi viene espresso come solfuro di carbonio.

Il campione, riscaldato in presenza di acido cloridrico e cloruro di stagno, rilascia solfuro di carbonio quando sono presenti ditiocarbammati e thiuramdisolfuri; il solfuro di carbonio, separato e purificato tramite distillazione, viene fatto reagire con una soluzione di acetato di rame (II) e dietanolammina per formare il complesso (Cu(II)-N,N-bis(2-idrossi-etil)-ditiocarbammato di colore giallo. L'assorbanza di questa reazione è misurata spettrofotometricamente alla lunghezza d'onda di 435 nm; la concentrazione di solfuro di carbonio è quindi calcolata ed espressa in milligrammi di disolfuro di carbonio per kg di campione.

I residui di ditiocarbammati e di thiuramdisolfuri non essendo sistemici sono presenti sulla superficie del campione e si decompongono rapidamente, in particolar modo a seguito di manipolazione del campione. Per tale motivo sarebbe opportuno analizzare il campione immediatamente dopo l'arrivo in laboratorio oppure, qualora questo non fosse possibile, congelarlo fino al momento dell'analisi. Campioni marcescenti non verranno analizzati.

RISULTATI E PRODUZIONE REPORT

I risultati delle analisi saranno presentati contestualmente al report che concluderà l'attività semestrale e che dovrà essere consegnato in fase di rendicontazione al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte.

Gli esiti del progetto potranno anche essere presentati e discussi nel corso delle riunioni tecniche di coordinamento tenute periodicamente presso lo stesso Settore.